

Recesso del committente e inadempimento nell'appalto in Cassazione

Lo scioglimento anticipato del contratto tra garanzia speciale per vizi, norme generali sulla risoluzione ed esercizio del diritto potestativo ex art. 1671 c.c.

Bruno Taverniti Diritto Civile 22 Ottobre 2026 Lettura 13 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 22 Ottobre 2026: La giurisprudenza di legittimità ribadisce con nettezza il perimetro applicativo della responsabilità contrattuale nell'appalto: l'interruzione delle prestazioni continuative prima della loro ultimazione esclude l'operatività della disciplina speciale di garanzia ex artt. 1667 e 1668 c.c., riconducendo la controversia al diritto comune degli artt. 1453 e 1455 c.c., con conseguente idoneità della lesione della fiducia commerciale a paralizzare le pretese indennitarie dell'appaltatore.

Abstract (Italiano)

Abstract: L'indagine esamina il delicato raccordo tra **risoluzione contrattuale per inadempimento** e **recesso potestativo del committente** nell'appalto di servizi e di opere. Quando l'esecuzione delle prestazioni viene interrotta prima del loro compimento, non trova applicazione il rigoroso presupposto della totale inidoneità dell'opera di cui all'art. 1668, comma 2, c.c., bensì la comune valutazione della **gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c.**, parametrata alla lesione del vincolo fiduciario e al pregiudizio d'immagine commerciale. Si analizzano altresì il principio processuale della **ragione più liquida**, la facoltà di deroga pattizia all'indennizzo ex art. 1671 c.c. e i criteri di quantificazione dell'utile netto spettante all'appaltatore.

Abstract (English)

Abstract: *This article analyzes the relationship between contractual termination for breach and the client's statutory right of withdrawal in service and construction contracts. When performance is interrupted prior to final completion, the strict requirement of total unsuitability under Article 1668(2) of the Italian Civil Code does not apply; rather, ordinary principles of fundamental breach under Article 1455 govern, focusing on the impairment of commercial trust and reputational harm. The contribution also examines procedural aspects concerning the doctrine of the most liquid reason,*

contractual limitations on statutory indemnities under Article 1671, and evidentiary standards for determining net profits.

Principio di Diritto

In tema di appalto, quando le opere o i servizi si interrompono per l'emergere nel corso della loro esecuzione di problematiche incidenti sulla possibilità di proseguire l'intervento nel rispetto delle regole dell'arte, non si applicano le disposizioni previste dagli artt. 1667 e 1668 c.c., ma le norme ordinarie in materia di inadempimento contrattuale ex artt. 1453 e 1455 c.c., trovando la speciale garanzia applicazione esclusivamente nell'ipotesi in cui l'opera sia stata portata a compimento.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Inapplicabilità della garanzia speciale ad opera incompiuta:** Gli artt. 1667 e 1668 c.c. presuppongono l'opera ultimata; in caso di interruzione anticipata opera la disciplina generale degli artt. 1453 e 1455 c.c.
- **Rilevanza della gravità qualitativa:** Anche inadempimenti quantitativamente ridotti integrano grave inadempimento se ledono la fiducia commerciale e generano danno d'immagine.
- **Potestatività del recesso ex art. 1671 c.c.:** Il recesso del committente opera ad nutum e prescinde da giusta causa; le colpe dell'appaltatore rilevano solo a fini risarcitori.
- **Assorbimento per ragione più liquida:** La domanda di accertamento negativo dell'inadempimento consente al giudice di rigettare la pretesa assorbendo le questioni sulle clausole risolutive espresse.

01. Interruzione delle prestazioni e recesso del committente e inadempimento nell'appalto

La complessa dinamica negoziale che governa i contratti a prestazioni corrispettive trova un nodo esegetico centrale nella linea di confine che separa **recesso del committente e inadempimento**

nell'appalto. Nelle fattispecie in cui le **prestazioni contrattuali** non giungono al loro fisiologico compimento a causa di sopravvenute contestazioni sullo svolgimento del servizio o sulla realizzazione dell'opera, l'interprete è chiamato a qualificare giuridicamente l'**atto di scioglimento del vincolo** negoziale per individuarne gli effetti sul **sinallagma funzionale**. La pronuncia della **Cassazione Civile** nell'ordinanza n. 25639 del 2026 offre un solido approdo metodologico per dirimere l'interferenza tra **rimedi generali di risoluzione** per inadempimento e **facoltà unilaterale di recesso**, chiarendo l'assetto delle rispettive **posizioni soggettive** nelle ipotesi di interruzione anticipata del rapporto contrattuale.

1.1 — Il discrimine ontologico dell'opera compiuta e l'inapplicabilità dell'art. 1668 c.c.

Il fulcro della ricostruzione dogmatica risiede nella perimetrazione dell'ambito operativo della **garanzia per le difformità e i vizi** dell'opera sancita dagli [artt. 1667 e 1668 c.c.](#) Nella prassi giudiziale, l'appaltatore convenuto o opposto tende sovente a invocare la **disciplina speciale di settore** contemplata dall'[art. 1668, comma 2, c.c.](#), al fine di pretendere l'applicazione del severo **criterio di totale inidoneità**, in forza del quale la **risoluzione del contratto** può essere richiesta dal committente soltanto nell'ipotesi estrema in cui le difformità o i vizi rendano l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione. Si tratta tuttavia di un'impostazione difensiva priva di pregio nei casi in cui l'**esecuzione delle prestazioni** sia rimasta incompiuta.

Come chiarito dal costante orientamento nomofilattico richiamato dalla pronuncia in rassegna, la speciale tutela di garanzia postula come **presupposto fattuale e giuridico indefettibile** l'avvenuta **ultimazione dell'opera** o l'integrale esaurimento del servizio commissionato ¹. Qualora l'intervento si arresti prima di essere portato a termine per la sopravvenienza di condotte negligenti che impediscano la corretta prosecuzione dell'incarico secondo le **regole dell'arte**, la disciplina codicistica speciale non trova applicazione. Sussiste infatti una radicale **eterogeneità di presupposti materiali** rispetto alla fattispecie dell'opera ultimata: l'incompiutezza dell'opera o l'interruzione della somministrazione dei servizi sposta il baricentro della tutela verso la **disciplina comune dell'inadempimento** contrattuale.

A differenza di quanto si verifica in presenza di una consegna definitiva di manufatto imperfetto, la mancata conclusione dell'opera non consente il ricorso ai **rimedi speciali di riduzione del prezzo** o di eliminazione dei vizi previsti dall'art. 1668 c.c. Tale **distinguishing**

sistematico assume un valore operativo determinante per la **strategia difensiva** del committente: escludere l'operatività del secondo comma dell'art. 1668 c.c. significa liberare la parte lesa dall'**onere probatorio aggravato** di dimostrare la totale inutilizzabilità del servizio o dell'opera, consentendole di azionare il generale **rimedio caducatorio** sulla base della mera rilevanza dell'inadempimento parametrata ai canoni ordinari.

1.2 — L'espansione del diritto comune contrattuale ex artt. 1453 e 1455 c.c.

Venuta meno la barriera protettiva della disciplina speciale di settore, il rapporto obbligatorio si riespande nel territorio naturale del **diritto comune dei contratti**. Trova così pieno vigore il combinato disposto degli [artt. 1453 e 1455 c.c.](#), secondo cui nei contratti con prestazioni corrispettive ciascun contraente può domandare la risoluzione ove la controparte sia inadempiente a **obbligazioni di non scarsa importanza**, avuto riguardo all'**interesse del creditore**. Nell'appalto di servizi a esecuzione continuata o periodica, quale tipicamente quello avente ad oggetto trasporti e consegne merci, l'**esatto adempimento** non si misura soltanto sul rispetto dei volumi quantitativi concordati, bensì sulla **regolarità qualitativa delle prestazioni** e sulla custodia diligente dei beni affidati.

Sotto il profilo processuale, sul piano del **riparto dell'onere della prova** incombe sul committente l'**allegazione puntuale delle violazioni** commesse dall'appaltatore e dell'interesse creditorio leso, mentre grava sull'esecutore l'**onere della prova contraria** in ordine alla tempestiva esecuzione a regola d'arte o alla non imputabilità dell'inadempimento ex [art. 1218 c.c.](#) Sul tema dell'inadempimento qualificato nei patti speciali, assume rilievo pratico il confronto con la [valutazione della gravità e operatività delle clausole risolutive](#), laddove l'eventuale nullità o indeterminatezza di una clausola pattizia non priva il **giudice del merito** del potere-dovere di esaminare la condotta materiale alla stregua dei **generali canoni dell'art. 1455 c.c.**

La verifica della gravità dell'inadempimento in corso d'opera prescinde dalla circostanza che il committente abbia originariamente qualificato la propria dichiarazione stragiudiziale di interruzione del rapporto come recesso o come intimazione di decadenza. In sede di giudizio, l'organo giudicante deve accertare se i comportamenti contestati abbiano intaccato le

obbligazioni primarie del contratto. Ove emerga che le negligenze nell'esecuzione abbiano generato un **disservizio strutturale e reiterato**, il rimedio risolutorio trova integrale giustificazione e consolida la legittimità della **cessazione ante tempus** dell'incarico, escludendo qualunque **automatismo indennitario** a carico della committenza.

02. Gravità dell'inadempimento, lesione del vincolo fiduciario e recesso potestativo

L'accertamento giudiziale delle condotte inadempienti esige un'attenta analisi della loro incidenza sul sinallagma, dovendosi distinguere tra **mere irregolarità esecutive e inadempimenti di non scarsa importanza** idonei a paralizzare il vincolo negoziale. Nella concreta fenomenologia che avvince **recesso del committente e inadempimento nell'appalto**, l'interprete non può limitarsi a un mero conteggio statistico delle violazioni commesse, ma deve scrutinare la qualità del disservizio e il riverbero dell'inadempienza sulla complessiva **organizzazione produttiva e relazionale** del committente.

2.1 — Gravità qualitativa e danno d'immagine commerciale dell'impresa

Un profilo di spiccato interesse applicativo attiene ai criteri di quantificazione della **gravità dell'inadempimento** ex [art. 1455 c.c.](#) nei contratti di appalto aventi ad oggetto servizi logistici, di trasporto o di distribuzione commerciale. L'appaltatore frequentemente si difende eccependo l'**esiguità percentuale dei disservizi** rispetto alla mole complessiva delle prestazioni eseguite con successo. Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che il **giudizio di proporzionalità** non si riduce a un'operazione meramente aritmetica: l'inadempimento assume carattere grave quando investe le **obbligazioni principali** del contratto e reca un **pregiudizio diretto** alla sfera reputazionale dell'impresa committente.

La mancata consegna della merce ai destinatari finali o la reiterata ritardata esecuzione delle spedizioni, pur numericamente marginale se rapportata al volume giornaliero degli scambi, produce una concreta **menomazione della fiducia** nell'esattezza dei successivi adempimenti. Nelle economie integrate, l'**affidamento dei clienti terzi** costituisce un valore

immateriale decisivo: le formali rimostranze e i reclami pervenuti dagli acquirenti integrano una lesione tangibile dell'**immagine commerciale della committente**. La perdita di credibilità commerciale trasforma la negligenza esecutiva in un **vulnus strutturale del vincolo fiduciario** e della continuità operativa, pienamente legittimante l'**interruzione definitiva del rapporto** contrattuale.

Sul piano istruttorio, il committente assolve al proprio **onere probatorio** allegando e dimostrando le contestazioni sollevate dalla clientela attraverso idonea documentazione epistolare, reclami formali e **deposizioni testimoniali** ammesse in giudizio. Tale solido impianto probatorio consente al difensore di consolidare l'**evidenza dell'inadempimento colpevole**, impedendo all'appaltatore di degradare il contenzioso a meri disguidi tecnici privi di **efficacia risolutoria** sul contratto.

2.2 — La natura potestativa del recesso ex art. 1671 c.c. e l'irrilevanza della giusta causa

Accanto alla risoluzione giudiziale o di diritto, l'ordinamento predispone a favore della committenza lo speciale strumento del **recesso unilaterale di legge** di cui all'[art. 1671 c.c.](#) Tale istituto attribuisce al committente la facoltà di sciogliere il vincolo contrattuale in qualsiasi momento successivo alla stipula, persino ad opera già iniziata. La **Cassazione Civile** ha reiteratamente ribadito che il recesso del committente costituisce espressione tipica di un **diritto potestativo ad nutum**, la cui operatività non postula la sussistenza di una **giusta causa** né presuppone un previo inadempimento della controparte ².

Dal punto di vista dogmatico, non è dato operare una distinzione ontologica tra recesso immotivato e recesso per giusta causa ai fini della validità ed efficacia dello **scioglimento del vincolo negoziale**: l'atto recettizio spiegato dalla committenza estingue istantaneamente il contratto, senza che il giudice debba svolgere indagini preventive sulla **colpevolezza dell'appaltatore**. Le vicende relative alla negligenza dell'esecutore non condizionano l'**effetto estintivo del recesso**, ma assumono rilievo sul diverso terreno delle **conseguenze patrimoniali e risarcitorie** connesse alla cessazione del rapporto contrattuale.

L'inadempimento dell'appaltatore acquista difatti **efficacia impeditiva** nel momento in cui il committente oppone le inadempienze pregresse per resistere alle richieste di **indennizzo per mancato guadagno**, ovvero introduce in giudizio una domanda autonoma di **risarcimento del danno** derivante dai vizi o dai ritardi accumulati prima del recesso. In tale quadro processuale, lo scrutinio giudiziale sulle condotte inadempienti non mira a valutare la legittimità del recesso, bensì a determinare il **saldo contabile finale** tra le reciproche **partite di dare e avere** delle parti contraenti.

2.3 — La reciproca esclusione tra risoluzione per inadempimento e recesso unilaterale

Il coordinamento tra rimedi pone la complessa questione della compatibilità sequenziale tra l'esercizio del recesso e l'**azione di risoluzione contrattuale**. La giurisprudenza della **Cassazione Civile** ha delineato tra i due strumenti un rapporto di **reciproca esclusione sostanziale**: una volta che il committente ha manifestato la volontà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c., determinandone il **definitivo scioglimento**, gli è preclusa la facoltà di proporre successivamente un'azione giudiziale di risoluzione per inadempimento allo scopo di elidere o ridurre l'**obbligo indennitario di legge** a suo carico ³.

Tale preclusione processuale risponde all'esigenza di **certezza dei traffici giuridici**, impedendo alla parte recedente di rimettere in discussione il titolo solutorio già perfezionatosi stragiudizialmente. Cionondimeno, la giurisprudenza riconosce al committente la piena facoltà di eccepire e far valere i **danni derivanti dalle inadempienze** dell'appaltatore anteriori all'interruzione del rapporto. I **crediti risarcitori liquidati** a favore del committente per le condotte negligenti possono operare in **compensazione giudiziale**, fino a vanificare integralmente l'obbligo di indennizzare l'appaltatore per le spese sostenute e per l'utile atteso.

A differenza di quanto accade nell'ipotesi in cui l'appaltatore richieda la declaratoria di adempimento delle proprie obbligazioni, l'**eccezione di compensazione** con il danno da inadempimento neutralizza l'eventuale arricchimento ingiustificato dell'esecutore inadempiente. Si tratta di una **fattispecie diversa** da quella disciplinata dall'[art. 1385, comma 2, c.c.](#), dove il **recesso per caparra confirmatoria** presuppone già a monte l'inadempimento colpevole della controparte e funge da **speciale rimedio risolutivo** di diritto comune.

Parametro Giuridico	Risoluzione Generale (art. 1453 c.c.)	Recesso Potestativo (art. 1671 c.c.)
Presupposto soggettivo e causale	Inadempimento colpevole di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.)	Diritto potestativo ad nutum, prescinde da colpa o giusta causa
Stato di avanzamento delle opere	Opera incompleta o prestazione interrotta in corso d'opera	Esercitabile in qualunque momento successivo alla stipula
Regime patrimoniale restitutorio	Effetti retroattivi ex art. 1458 c.c. e risarcimento danni da illecito	Indennizzo per spese, lavori eseguiti e mancato guadagno (utile netto)
Rilevanza delle inadempienze pregresse	Fondamento causale della declaratoria di scioglimento del vincolo	Rilevano ai soli fini risarcitori o per compensare l'indennizzo dovuto

03. Dinamiche processuali, ragione più liquida e quantificazione economica

L'intersezione tra le domande di adempimento, di risoluzione giudiziale e di indennizzo richiede un rigoroso governo delle **forme processuali** e delle **regole di rito**. Nelle aule di giustizia, la complessa disciplina riguardante **recesso del committente e inadempimento nell'appalto** si scontra di frequente con **eccezioni di decadenza**, censure di ultrapetizione ed esigenze di **celerità decisoria**, imponendo al giudice di merito di individuare il percorso logico-giuridico più lineare per comporre la lite.

3.1 — Il principio della ragione più liquida e l'accertamento negativo dell'inadempimento

Uno dei nodi processuali più rilevanti riscontrabili nel contenzioso di appalto riguarda l'**ordine di trattazione delle questioni** di merito ex [art. 276, comma 2, c.p.c.](#) Quando il committente interrompe le prestazioni avvalendosi formalmente di una **clausola risolutiva espressa** ex [art. 1456 c.c.](#), l'appaltatore frequentemente introduce un giudizio chiedendo di accertare

l'illegittimità dello scioglimento contrattuale in ragione della **nullità o indeterminatezza della clausola** negoziale, pretendendo la condanna del committente all'**indennizzo ex art. 1671 c.c.** per intervenuto recesso arbitrario.

Tuttavia, allorché la domanda giudiziale formulata dall'appaltatore invochi, oltre alla nullità della clausola, anche l'insussistenza materiale dei **presupposti di legge per la risoluzione**, l'oggetto del processo subisce una decisiva espansione contenutistica. L'attore devolve difatti alla cognizione del magistrato l'**accertamento negativo dell'inadempimento** a sé ascrivibile. In forza del fondamentale principio processuale della **ragione più liquida**, desumibile dagli [artt. 24 e 111 Cost.](#), il giudice del merito è pienamente legittimato a risolvere la controversia esaminando con priorità la **questione di più agevole soluzione**, ancorché logicamente subordinata ad altre eccezioni.

Ne consegue che il tribunale può legittimamente disattendere lo scrutinio sulla validità o nullità della clausola negoziale e respingere integralmente la **pretesa creditoria dell'esecutore**, una volta accertata in sede istruttoria la sussistenza di un **grave inadempimento contrattuale** imputabile all'appaltatore. Tale decisione non viola il **principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato** sancito dall'[art. 112 c.p.c.](#): il **vizio di ultrapetizione** ricorre unicamente quando venga attribuito alla parte un bene della vita non richiesto o quantitativamente eccedente, non già quando il giudice qualifichi i fatti storici ritualmente dedotti nel **thema decidendum** per addivenire alla reiezione della domanda attorea.

Per la linea difensiva dell'appaltatore, tale impostazione impone la massima cautela redazionale nell'**atto di citazione introduttivo**: formulare conclusioni tese a sostenere l'assenza di colpe contrattuali radica nel processo il dovere giudiziale di valutare la gravità dell'inadempienza. Il difensore del committente convenuto, dal canto suo, può resistere vittoriosamente eccependo la colpa della controparte anche laddove siano maturate **preclusioni o decadenze processuali** rispetto alla proposizione di un'autonoma **domanda riconvenzionale di risoluzione** costitutiva del contratto.

3.2 — Criteri di calcolo dell'indennizzo, utile netto e clausole convenzionali limitative

Qualora la condotta dell'appaltatore non integri gli estremi di un grave inadempimento e lo scioglimento debba essere regolato secondo i parametri dell'[art. 1671 c.c.](#), assume un ruolo centrale la corretta quantificazione delle **voci indennitarie spettanti all'impresa**. La norma prevede che il committente recedente debba tenere indenne l'appaltatore per le **spese sostenute**, per i **lavori eseguiti** e per il **mancato guadagno**. La nozione di mancato guadagno non coincide affatto con il corrispettivo residuo o con la cifra globale originariamente pattuita nel contratto di appalto.

Il mancato guadagno indennizzabile deve essere rigorosamente identificato con l'**utile netto conseguibile** che l'impresa avrebbe percepito qualora il rapporto avesse avuto il suo ordinario svolgimento fino al compimento dell'opera o del servizio commissionato. L'utile netto si ricava sottraendo dal prezzo contrattuale non solo i **costi vivi dei materiali** e della manodopera non più impiegati, ma anche la quota di **spese generali di gestione**, i **costi di ammortamento** e il valore dell'eventuale riallocazione dei fattori produttivi su altre commesse (aliunde perceptum o percipiendum). Sul piano dell'**onere della prova ex art. 2697 c.c.**, grava esclusivamente sull'appaltatore l'**allegazione documentale analitica** dei margini di profitto attesi, non potendosi fare ricorso a liquidazioni equitative in assenza di precisi riscontri contabili e di bilancio.

Un ulteriore pilastro di tutela per i contraenti è costituito dalla pacifica **derogabilità pattizia delle indennità** derivanti dal recesso. Le disposizioni dell'[art. 1671 c.c.](#) non rivestono carattere imperativo né tutelano interessi pubblicistici inderogabili. Nell'esercizio dell'**autonomia negoziale privata** ai sensi dell'[art. 1322 c.c.](#), le parti possono legittimamente concordare **clausole limitative convenzionali** che circoscrivano l'indennizzo dovuto in caso di revoca dell'incarico, escludendo integralmente la voce del mancato guadagno e limitando la prestazione restitutoria al solo controvalore dei **lavori collaudabili e completati** al momento della cessazione del rapporto.

A differenza di quanto accade per le pattuizioni che escludono la responsabilità per dolo o colpa grave ex [art. 1229 c.c.](#), la **clausola limitativa convenzionale** per il recesso è

pienamente valida e vincolante. Tale assetto negoziale consente alle imprese committenti di gestire il rischio di interruzione anticipata dei contratti di servizi complessi, disinnescando pretese speculative e assicurando che la disciplina del binomio tra **recesso del committente e inadempimento nell'appalto** rispecchi l'**effettivo equilibrio economico** programmato dalle parti contraenti.

Approfondimenti correlati su Metodo Giuridico

Canone di depurazione e cooperazione del terzo: il regresso (Diritto Civile)

Prescrizione del danno e obblighi informativi dell'intermediario (Diritto Civile)

Preliminare con consegna anticipata: caparra e indennità (Diritto Civile)

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

[Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 24 e 111](#) — Diritto di difesa, giusto processo, durata ragionevole e principio della ragione più liquida.

[Codice Civile, artt. 1453 e 1455](#) — Risolubilità del contratto per inadempimento e requisito della non scarsa importanza della condotta.

[Codice Civile, artt. 1667 e 1668](#) — Garanzia speciale per le difformità e i vizi dell'opera compiuta e limiti di proponibilità della risoluzione.

[Codice Civile, art. 1671](#) — Recesso unilaterale del committente dal contratto di appalto e indennizzo per spese, lavori eseguiti e mancato guadagno.

[Codice Civile, artt. 1322 e 1385](#) — Autonomia contrattuale, derogabilità convenzionale dell'indennità e disciplina della caparra confirmatoria.

[Codice Civile, art. 2697](#) — Ripartizione dell'onere probatorio relativo all'inadempimento e alla quantificazione dell'utile netto conseguibile.

[Codice di Procedura Civile, artt. 112 e 276](#) — Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e ordine di decisione delle questioni di merito.

Giurisprudenza citata

1. **Corte di Cassazione Civile, ordinanza 21 settembre 2026, n. 25639** — **Esito:** rigetta il ricorso. **Punto:** In caso di interruzione dell'appalto prima del compimento dell'opera per problematiche esecutive non opera la garanzia per vizi ex artt. 1667 e 1668 c.c. ma la risoluzione generale ex artt. 1453 e 1455 c.c.; la lesione dell'immagine commerciale e della fiducia integra grave inadempimento opponibile all'appaltatore.
2. **Corte di Cassazione Civile, sentenza 23 marzo 2026, n. 6960** — **Esito:** rigetta il ricorso. **Punto:** Il recesso del committente ex art. 1671 c.c. è esercizio di un diritto potestativo ad nutum che non esige giusta causa né accertamento di inadempimento; le colpe dell'appaltatore rilevano solo ai fini risarcitori e le parti possono limitare convenzionalmente l'indennizzo alle sole opere collaudabili.
3. **Corte di Cassazione Civile, ordinanza 4 luglio 2017, n. 16404** — **Esito:** rigetta il ricorso. **Punto:** Tra recesso ex art. 1671 c.c. e azione di risoluzione per inadempimento sussiste reciproca esclusione che preclude al committente recedente la successiva risoluzione; la liquidazione del mancato guadagno presuppone la prova rigorosa dell'utile netto al netto di spese e costi generali.



Bruno Taverniti

Avvocato del Foro di Roma — Direttore di Metodo Giuridico

Si occupa di diritto civile e diritto amministrativo. I suoi contributi privilegiano un taglio tecnico e diretto, centrato sul dato giurisprudenziale.